

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione | Sezione 3 | **Civile** | **Ordinanza** | 15 settembre 2021 | **n. 24904**

Codice RV: 662402/1

Massima ufficiale

Somministrazione (contratto di) - Prestazioni - In genere utenza idrica - Addebito di consumi anomali - Obbligo di segnalazione - Omessa verifica del regolare funzionamento dell'impianto da parte dell'utente - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d. autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno.

PUBBLICAZIONE

CED, Cassazione, 2021